

TAR Bari 20/10/1999 n. 1316

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.2.2

E' illegittima l'esclusione da una gara di appalto di lavori pubblici dell'impresa la cui offerta non contenga l'indicazione anche in lettere, oltre che in cifre, dei prodotti risultanti dalla moltiplicazione dei quantitativi per i prezzi unitari, posto che, ai sensi dell'art. 5 comma 4 L. 2 febbraio 1973 n. 14, l'onere della duplice indicazione sussiste per i prezzi unitari, e non anche per i prodotti dei prezzi per i quantitativi, e ciò in quanto l'esigenza di determinatezza dell'offerta comporta la necessità di evitare incertezza sui fattori della moltiplicazione e non anche sul prodotto, il quale è determinabile con l'applicazione di elementari regole matematiche.